



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 224 del 29-12-2022**

Registro generale n. 927

**Oggetto: CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - RICORSO PER DETERMINAZIONE VALORE VENALE FONDO OCCUPATO PER PUBBLICA UTILITA' AI FINI DI LIQUIDARE L'INDENNITA' EX ART.42 BIS DPR N. 327/2001 - CONSULENZA TECNICA DI PARTE - AFFIDAMENTO INCARICO.**

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Sindacale n. 12 del 16.2.2022 con il quale il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.1.2022, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2022/2024;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 data 24.1.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 31 in data 11.2.2022, esecutiva, con cui è stato approvato il PEG 2022;

**RICHIAMATI altresì:**

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

**PREMESSO che:**

- con Deliberazione n. 22 del 20/05/2021, il Consiglio Comunale, in relazione ai terreni occupati per l’esecuzione dei lavori di “Costruzione del campo di calcio e di atletica e di n. 6 campi da tennis” in loc. Fonte dell’Olmo, ha stabilito, in particolare, quanto appresso: “(...) *Disporre l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente della proprietà del terreno intestato a Sig.001, Sig.002, Sig.003, Sig.004, Sig.005, Sig.006, Sig.007, Sig.008, Sig.009, Sig.010, Sig.011, utilizzati per la realizzazione di un “Campo di calcio e di atletica” e di sei (6) “Campi da tennis” nella zona sportiva Fonte dell’Olmo, identificato in*

catasto con le particelle al Foglio 54 n. 101 di mq. 2.400 e n. 759 (ex 67) di mq. 1.698, di complessivi mq 4.098; 3. Autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, il Dirigente del II Settore all'adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Roseto degli Abruzzi dei terreni di proprietà di Sig.001, Sig.002, Sig.003, Sig.004, Sig.005, Sig.006, Sig.007, Sig.008, Sig.009, Sig.010, Sig.011, utilizzati per la realizzazione di un "Campo di calcio e di atletica" e di sei (6) "Campi da tennis" nella zona sportiva Fonte dell'Olmo, identificato in catasto con le particelle al Foglio 54 n. 101 di mq. 2.400 e n. 759 (ex 67) di mq. 1.698, di complessivi mq 4.098; compresa altresì la comunicazione alla Corte dei conti, mediante invio di copia integrale del provvedimento, come prescritto dal comma 7 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 ed il frazionamento catastale del medesimo terreno; 4. Dare atto che il provvedimento dovrà seguire le disposizioni di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2000, ed in particolare, ai sensi del comma 4, disporre la liquidazione del pagamento dell'indennizzo nella misura computata di € 123.330,78 nel termine ivi indicato, condizione giuridica affinché si produca l'effetto traslativo del passaggio del diritto di proprietà";

- VISTO il "Ricorso per la determinazione valore venale del fondo occupato per pubblica utilità ai fini di liquidare l'indennità ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 t.u. espropri", proposto innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila e notificato dalle controparti in data 6/10/2022, con cui è stato richiesto quanto appresso: "1)dichiarare ammissibile, proponibile e fondato il ricorso; 2)determinare il valore venale all'attualità, ai fini poi di quantificare la giusta indennità, in applicazione dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 così come introdotto con D.L. 6/07/2011 n. 98, art. 34, convertito con modif. della L. 15/07/2011 n. 111, del fondo edificabile sito in Roseto degli Abruzzi, località Fonte dell'Olmo, nel N.C.T. di detto Comune riportato al foglio 54, particelle 101 di mq. 2400 e part.lla 759 (ex particella 67) di mq. 1698, per complessivi mq. 4098 occupati dal 14/03/1980 dalla realizzata opera pubblica per la quale si è operata la scelta da parte del Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi di ritenerla unitamente al fondo stesso; 3)determinare la misura corrispondente al valore venale del fondo utilizzato per scopo di pubblica utilità, sulla base delle operate stime fatte elaborare dai ricorrenti dal Geom. Di Giannatale Domenico (doc.ti 1, 2 e 19 perizia con 168 pagine di allegati al 30/11/2020 e aggiornata all'attualità doc. 2) che si offrono in comunicazione all'atto del deposito del presente ricorso e che ne fanno parte integrante; 4)determinare e quantificare la indennità di cui all'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 relativamente all'indicato fondo occupato col proprio potere discrezionale e comunque adottando il criterio più equo e congruo secondo i principi normativi e di giurisprudenza di legittimità applicabili ed indicati; e tanto anche mediante ausilio di C.T.U.; 5)stabilire un criterio di attualizzazione al momento dell'imminente decreto di acquisizione sanante ed emettersi dal Comune di Roseto degli Abruzzi tempestivamente rispetto ad eventuale nomina di Commissario ad Acta, da parte del Consiglio di Stato (R.G. n. 275/2021); 6)emettersi ogni altro provvedimento del caso; 7)condannare esso Comune di Roseto degli Abruzzi in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, in caso di opposizione, disponendosi l'attribuzione ex art. 93 c.p.c.";

ATTESO che il Comune di Roseto degli Abruzzi si è costituito in giudizio, impugnando ogni avversa deduzione e richiesta e prendendo atto, tra l'altro, di riservarsi la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico di parte;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 386 del 30-11-2022 con la quale si disponeva di:

- dare mandato al Dirigente del Settore II di procedere all'avvio delle procedure per l'affidamento dell'attività di consulente tecnico di parte, riferito al RICORSO PER LA DETERMINAZIONE VALORE VENALE DEL FONDO OCCUPATO PER PUBBLICA UTILITÀ AI FINI DI LIQUIDARE L'INDENNITÀ EX ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 NOTIFICATO IN DATA 6/10/2022 presso la Corte di Appello dell'Aquila, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- prevedere l'allocazione di complessivi € 1.268,80 sul capitolo di bilancio n. 138;

- demandare a successivi atti dirigenziali, ivi compresa l'affidamento del servizio, la contrattualizzazione e l'assunzione dell'impegno di spesa effettivo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni del richiamato atto;

RILEVATA l'opportunità di procedere con la nomina di un C.T.P. a tecnico esterno dotato di adeguata professionalità nel campo specifico, anche in ragione della complessità della questione e dell'elevato importo oggetto del contenzioso;

PRESO ATTO che da una quantificazione operata dal Settore II occorre una spesa presunta per l'incarico professionale de quo di € 1.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali;

PRESO ATTO altresì che l'importo dell'appalto di fornitura e lavori rientra nei limiti di cui all'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 5-bis della L. 120/2020 per i quali è consentito l'affidamento diretto;

RAVVISATA la necessità di procedere con l'affidamento dei lavori e della fornitura di che trattasi nel rispetto delle deroghe concesse e delle procedure previste dalla normativa richiamata;

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, N. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che in esecuzione a quanto sopra è stata attivata una trattativa diretta segnatamente con l'operatore Ing. Emiliano Aloisi - P.IVA: 01540960679, che si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione richiesta per l'importo di € 1.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali;

VISTO l'art. 37 comma 1 del D. Lvo 50/2016, il quale al primo periodo dispone quanto segue: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*.

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2, ultimo capoverso del D. Lvo 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019, che recita *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*

CONSIDERATO che l'operatore ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e di possedere i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in oggetto in quanto ditta operante nel settore di interesse.

VERIFICATO il possesso dei requisiti di ordine morale e tecnico professionale come si rileva dalla documentazione in atti;

PRESO ATTO della positiva verifica circa la regolarità contributiva dell'operatore economico giusto certificato Inarcassa, in atti;

RITENUTO, pertanto, poter autorizzare il ricorso all'affidamento del servizio in argomento all' Ing. Emiliano Aloisi - P.IVA: 01540960679 incaricando lo stesso per un costo di € 1.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali;

RILEVATO che con deliberazione Giunta n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022 – 2024, la cui sezione 2 denominata *“Valore pubblico, performance e anticorruzione”* nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della

corruzione e della Trasparenza, e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 210 “SELEZIONE CONTRAENTE – PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, “D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente”, sono classificati nell'allegato B a rischio ALTO;
- per i procedimenti a rischio ALTO sono previste nel Piano le seguenti misure di prevenzione del rischio specifiche:
  - o *rotazione negli affidamenti*
  - o *esplicita attestazione in tutti gli atti di affidamento diretto e/o procedura negoziata*

DATO ATTO che, nel caso specifico, il principio di rotazione è garantito in quanto l'operatore economico non risulta aver ricevuto incarichi da questo Settore nell'ultimo triennio;

DATO ATTO:

- che sono comunque operative le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amministrativa e in particolare:
  - o *la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione;*
  - o *il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi, che nel caso di specie non si rilevano;*
- che è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020

DATO ATTO che i contenuti della presente determinazione sono coerenti con quelli della check-list “affidamenti diretti” approvata con D.G.C. n. 365 del 16/11/2022;

CONSIDERATO che:

- il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
- il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
- a pena di nullità assoluta, la ditta si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- nelle more di individuazione del nuovo RDP - DPO, il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il DPO Uscente Dott. Dott. Andrea Piermarini, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 360 del 10.11.2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- il D. Lvo 50/2016.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;

## DETERMINA

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2) di CONTRARRE l'esecuzione del servizio di "Consulenza tecnica di parte" relativamente al contenzioso presso la Corte D'appello di L'Aquila per "*Determinazione valore venale fondo occupato per pubblica utilità ai fini di liquidare l'indennità' ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001 t.u. espropri*", proposto innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila e notificato dalle controparti in data 6/10/2022, ai sensi dell'art. 32, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art. 192, comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come specificato ai seguenti punti;

OGGETTO DEL CONTRATTO	Redazione consulenza tecnica di parte
FINE DA PERSEGUIRE	Impugnazione ricorso per accertamento tecnico preventivo
FORMA DEL CONTRATTO	Per corrispondenza (art. 32 comma 14 D. Lvo 50/2016)
CLAUSOLE ESSENZIALI	Materia disciplinata dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CRITERIO SELEZIONE OPERATORI	Affidamento diretto, art. 36 del D. Lvo 50 del 2016.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Trattativa diretta

- 3) di AFFIDARE, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.4.16, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 e come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 29.7.2021, all'operatore Ing. Emiliano Aloisi - P.IVA: 01540960679, il servizio relativo alla "Redazione consulenza tecnica di parte" per il procedimento in oggetto;
- 4) di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022			
Cap./Art.	138	Descrizione		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z063959266	CUP
Creditore	Ing. Emiliano Aloisi - P.IVA: 01540960679			
Causale	Redazione consulenza tecnica di parte			
Modalità finan.	Fondi comunali			Finanz. da FPV
Imp. n.		Importo	€ 1.268,80 IVA e C.A.P. compresi	Frazionabile in 12

- 5) Di DARE ATTO che il contratto sarà sottoscritto nella forma di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

- 6) Di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giancarlo Lavallo del Settore II;
- 7) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lvo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) Di PRECISARE che si procederà alla liquidazione delle prestazioni su presentazione di regolare fattura Elettronica in formato XML (eXtensible Markup Language), secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it), previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione.
- 9) Di DEMANDARE al Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali in materia di visto contabile.
- 10) Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D. Lvo 14 marzo 2013 n. 33, segnatamente a mezzo di pubblicazione nella Sezione I livello "*Provvedimenti*" – Sottosezione II Livello "*Provvedimenti Dirigenti Amministrativi*"